



FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING

REGOLAMENTO ARBITRALE

SOMMARIO

CAPO I - IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	3
Art. 1 - Costituzione, finalità e sede.....	3
Art. 2 - Organizzazione.....	3
CAPO II - ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA	3
Art. 3 - Assemblea ordinaria e straordinaria.....	3
Art. 4 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria	4
Art. 5 -Indizione e convocazione	4
Art. 6 - Partecipazione, validità e svolgimento dei lavori.....	4
Art. 7 - votazione in Assemblea elettiva	5
Art. 8 - Presentazione delle candidature	5
CAPO III - IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO.....	6
Art. 9 - Funzioni	6
CAPO IV - DIREZIONE ARBITRALE RAFTING (D.A.R.).....	6
Art. 10 - Composizione.....	6
Art. 11 - Convocazione, costituzione e deliberazione della Direzione Arbitrale Rafting	7
Art. 12 - Competenze della Direzione Arbitrale Rafting.....	7
Art. 13 - Decadenza.....	8
Art. 14 - Integrazione	8
CAPO V - RESPONSABILI ZONALI O REGIONALI.....	9
Art. 15 - Funzioni e durata.....	9
CAPO VI - GLI UFFICIALI DI GARA - CATEGORIE	9
Art. 16 - Funzioni ed inquadramento	9
Art. 17 - Requisiti ed impedimenti	9
Art. 18 - Doveri.....	10
Art. 19 - Diritti	10
Art. 20 - Giudici Arbitri Base.....	10
Art. 21 -Giudici Arbitri Effettivi (G.A.E.).....	11
Art. 22 - Giudici Arbitri Onorari (G.A.O.).....	11
Art. 23 - ATTIVITÀ ARBITRALE.....	11
Art. 24 - Attività arbitrale internazionale.....	12
Art. 25 - Esonero.....	12
Art. 26 - Incompatibilità.....	12
Art. 27 - Aspettativa.....	13
Art. 28 - Decadenza	13
Art. 29 - Reinserimento nel Collegio.....	13
CAPO VII - DISCIPLINA.....	13
Art. 30 - Disciplina.....	13
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 31 - Disposizioni finali.....	14

CAPO I - IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 1 – Costituzione, finalità e sede

1. È costituito il Collegio degli Ufficiali di gara, organismo tecnico della Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) che inquadra gli Ufficiali di gara e ne disciplina l'attività in conformità con le norme dello Statuto Federale, del Regolamento Organico della Federazione stessa.
2. Il Collegio degli Ufficiali di gara ha sede presso la sede della Federazione Italiana Rafting.

Art. 2 – Organizzazione

1. Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi, che si distinguono in:
 - a) organi primari:
 - l'Assemblea degli Ufficiali di gara;
 - la Direzione Arbitrale Rafting (D.A.R.);
 - Il Presidente del Collegio;
 - a) organi complementari:
 - eventuali responsabili zionali o regionali.

CAPO II – ASSEMBLEA DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 3 – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea degli Ufficiali di gara è il supremo organo primario del Collegio degli Ufficiali di gara e ad essa spettano i poteri deliberativi.
2. Essa è composta da tutti gli Ufficiali di gara regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Rafting.
3. L'Assemblea nazionale degli Ufficiali di gara può essere ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva si celebra ogni quattro anni nell'ultimo trimestre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.
5. L'Assemblea nazionale straordinaria è indetta nelle seguenti ipotesi:
 - a) modifica del Regolamento degli Ufficiali di gara;
 - b) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) decadenza della Direzione Arbitrale Rafting;
 - d) impossibilità d'integrazione di un Consigliere della Direzione Arbitrale Rafting (D.A.R.) a seguito di cessazione del suo incarico;
 - e) motivata richiesta della metà più uno dei membri della Direzione Arbitrale Rafting;
 - f) motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Ufficiali di gara "aventi diritto al voto".
6. Sarà competente alle convocazioni l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Regolamento arbitrale, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicato.
7. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 4 – Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Sono competenze dell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva:
 - a) l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente del Collegio, che è anche Presidente della Direzione Arbitrale Rafting, e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting;
 - b) la discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel biennio trascorso;
 - c) la proclamazione della nomina degli Ufficiali di gara della categoria Giudici Arbitri Onorari;
 - d) la discussione della relazione tecnica e morale sulla gestione del Collegio nel quadriennio trascorso;
 - e) la discussione ed approvazione delle proposte di indirizzo tecnico ed organizzativo del Collegio nel quadriennio successivo;
 - f) la proclamazione della nomina degli Ufficiali di gara della categoria dei Giudici Arbitri Onorari.
 - g)) l'espressione su ogni altro argomento all'ordine del giorno.
2. Sono competenze dell'Assemblea nazionale straordinaria:
 - a) le deliberazioni sulle proposte di modifica al Regolamento Arbitrale da sottoporre ad approvazione del Consiglio federale;
 - b) l'elezione, nelle ipotesi previste dal presente Regolamento di vacanza verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, del Presidente del Collegio e dei membri della Direzione Arbitrale Rafting decaduta;
 - c) l'espressione su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 5 – ~~COMPETENZE~~ Indizione e convocazione

1. Le Assemblee Nazionali sia ordinaria che straordinaria, sono indette e successivamente convocate dal Presidente del Collegio o da chi ne fa le veci.
2. Con l'indizione si dovrà comunicare a tutti gli Ufficiali di gara la data fissata, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'effettuazione della stessa, congiuntamente all'elenco degli aventi diritto al voto.
3. Sarà inviata a cura della Segreteria federale a tutti gli Ufficiali di gara aventi diritto al voto, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, la convocazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni, compreso l'ordine del giorno.
4. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata, o raccomandata postale o tramite e-mail con avviso di ricevimento.
5. Nei casi di vacanza verificatesi prima della fine del mandato quadriennale del Presidente del Collegio e dei membri della Direzione Arbitrale Rafting decaduta, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta entro trenta giorni dagli Organi espressamente previsti nel presente Regolamento Arbitrale e si deve tenere nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 – Partecipazione, validità e svolgimento dei lavori

1. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, gli Ufficiali di gara delle categorie:
 - a) Giudici Arbitri onorari;
 - b) Giudici Arbitri effettivi;

2. Possono assistere senza diritto di voto:
 - a) Giudici arbitri base;
 - b) Giudici Arbitri in aspettativa;
 - c) eventuali altri giudici che la Direzione Arbitrale Rafting ritenga opportuno invitare.
3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica e/o inibizione
4. Le Assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea è dichiarata aperta dall'Organo che l'ha convocata, o da chi ne fa le veci, che assume la Presidenza provvisoria e, constatata la validità della seduta, invita gli Ufficiali di gara, aventi diritto al voto, ad eleggere, anche per acclamazione, l'Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due scrutatori. Nelle Assemblee elettive i candidati non possono essere scrutatori.
6. Il Segretario provvede a redigere il verbale di Assemblea annotando gli interventi effettuati, l'esito delle votazioni ed eventuali richieste di verbalizzazione. Il verbale di Assemblea è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente di Assemblea.
7. Per i compiti dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea, e per quanto non espressamente contemplato, valgono, poiché applicabili, le norme dello Statuto federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana Rafting prescritte per l'Assemblea Nazionale.

Art. 7 - Votazione in Assemblea elettiva

1. Le votazioni elettive del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto con votazioni separate e successive, e non sono ammesse deleghe.
2. Il Presidente del Collegio e i Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting sono eletti dall'Assemblea ordinaria elettiva degli Ufficiali di gara indetta nell'anno della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi e nelle ipotesi previste dal presente Regolamento, dall'Assemblea straordinaria degli Ufficiali di gara.
3. Per le elezioni del Presidente del Collegio e dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting, gli Ufficiali di gara, aventi diritto al voto, potranno esprimere una sola preferenza.
4. Per l'elezione del Presidente del Collegio in prima votazione un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea. Qualora nessun candidato la riporti si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulterà eletto quello che avrà conseguito il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parità si ricorrerà ad ulteriori ballottaggi.
5. Qualora a concorrere alla carica di Presidente del Collegio vi sia un solo candidato, per l'elezione sarà sufficiente, anche in prima votazione, la maggioranza semplice dei voti.
6. I Consiglieri vengono votati a scrutinio segreto e risultano eletti, al primo scrutinio, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità, per alcuni o anche per tutti i posti disponibili, si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato che ha maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro effettivo e in via subordinata di età.
8. Il Consiglio Federale, nella prima riunione successiva all'Assemblea, con propria delibera prende atto dei risultati delle votazioni ed elezioni.

Art. 8 - Presentazione delle candidature

1. Chi intende concorrere a rivestire la carica di Presidente del Collegio o di Consigliere della Direzione Arbitrale Rafting, dovrà inviare alla segreteria generale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di spedizione) o a mezzo lettera a mano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata o attraverso altri mezzi equipollenti con valore legale, alla Segreteria federale almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea degli Ufficiali di gara formale candidatura, specificando per quale carica intende candidarsi. La candidatura per la carica di Presidente esclude la possibilità di candidarsi alla carica di Consigliere e viceversa.
2. Possono presentare la loro candidatura gli Ufficiali di gara delle categorie Giudici arbitri effettivi e Giudici arbitri onorari cittadini italiani con irreprensibile condotta morale e sportiva.
3. Il Presidente del Collegio può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
4. ~~Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.~~
5. ~~Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., con le Federazioni, con le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e coloro che abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;~~
6. Qualora non siano state presentate candidature sia per rivestire la carica di Presidente del Collegio sia per quella di Consigliere, oppure siano state presentate candidature per soli Consiglieri, l'Assemblea elettiva non potrà essere svolta, e quindi sarà sospesa.
7. Dovrà essere quindi convocata successivamente una nuova Assemblea elettiva con le disposizioni previste dal precedente art. 6. In questo caso il Presidente ed i Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting in carica continueranno la gestione ordinaria del Collegio degli Ufficiali di gara fino all'espletamento della nuova Assemblea elettiva, con l'elezione della nuova Direzione Arbitrale Rafting.

CAPO III – IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Art. 9 – Funzioni

1. Il Presidente rappresenta il Collegio degli Ufficiali di gara, ed è responsabile del funzionamento del Collegio di fronte all'Assemblea degli Ufficiali di gara e al Consiglio federale.
2. Convoca e presiede la Direzione Arbitrale Rafting e convoca l'Assemblea degli Ufficiali di gara, salvo i casi previsti dal presente Regolamento.
3. Vigila sul funzionamento del Collegio e può partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Ufficiali di gara.
4. In caso di estrema urgenza può assumere iniziative rientranti fra le competenze della Direzione Arbitrale Rafting, con l'obbligo di sottoporre alla ratifica della medesima Direzione Arbitrale Rafting le determinazioni adottate nella prima riunione.

CAPO IV – DIREZIONE ARBITRALE RAFTING (D.A.R.)

Art. 10 - Composizione

1. La Direzione Arbitrale Rafting (D.A.R.) è composta dal Presidente e da due Consiglieri.

2. La Direzione Arbitrale Rafting nella sua prima riunione dopo le elezioni elegge a maggioranza, su proposta del Presidente, tra i due Consiglieri, il Vicepresidente e il Segretario.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Convocazione, costituzione e deliberazione della Direzione Arbitrale Rafting

1. La prima riunione della Direzione Arbitrale Rafting dopo l'elezione dovrà essere convocata entro 20 (venti) giorni dall'insediamento.
2. La Direzione Arbitrale Rafting si riunisce in seguito a convocazione del Presidente del Collegio almeno quattro volte l'anno, e/o quando ne sia avanzata esplicita richiesta dai due Consiglieri.
3. La convocazione deve essere effettuata tramite porta certificata, ovvero a mezzo lettera raccomandata, e-mail con avviso di ricevimento, pec, spedita almeno 10 giorni prima della data stabilita o altro mezzo equipollente.
4. L'avviso di convocazione deve necessariamente riportare la data, l'orario e la località di svolgimento, nonché l'Ordine del giorno, che potrà essere integrato da richieste formulate dai singoli Consiglieri e approvate dalla Direzione Arbitrale Rafting.
5. La Direzione Arbitrale Rafting è validamente costituita quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno un Consigliere.
6. Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza semplice.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
8. Sono ammesse riunioni della Direzione Arbitrale Rafting per video o teleconferenza ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati.

Art. 12 – Competenze della Direzione Arbitrale Rafting

1. La Direzione Arbitrale Rafting dirige l'attività del Collegio in conformità con le direttive approvate dall'Assemblea degli Ufficiali di Gara ed in particolare:
 - a) indice le Assemblee degli Ufficiali di gara e ne compila l'Ordine del giorno. Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, come stabilito dal precedente art. 3, comma 5, l'ordine del giorno rifletterà la stessa richiesta;
 - b) determina il programma di attività del Collegio per l'anno successivo e le relative variazioni, nel rispetto del programma quadriennale del Presidente del Collegio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale;
 - c) cura l'aggiornamento e il perfezionamento degli Ufficiali di Gara, nomina le Commissioni didattiche, tecniche e d'esame.
 - d) nomina, quando saranno istituiti, i responsabili regionali o zionali e può revocarli con atto motivato.
 - e) propone al Consiglio federale la nomina degli Ufficiali di gara che è, altresì, l'organo federale al quale è possibile ricorrere in caso di revoca dei responsabili regionali o zionali.
 - f) concede le abilitazioni arbitrali per le seguenti discipline:
 - rafting e para-rafting;
 - hydrospeed.

La Direzione Arbitrale Rafting può prevedere la concessione di ulteriori abilitazioni agli Ufficiali di gara per eventuali nuove discipline procedendo ad assegnare l'abilitazione d'ufficio ad alcuni o tutti gli Ufficiali stessi, ovvero richiedere il superamento di un esame di abilitazione.

Gli Ufficiali di gara possono chiedere di essere esentati dall'arbitraggio in alcune discipline.

Dopo due stagioni agonistiche in cui l'Ufficiale di gara non abbia arbitrato in eventi del calendario agonistico della Federazione Italiana Rafting, per indisponibilità volontaria all'arbitraggio o per rinuncia in seguito a convocazione ufficiale, perde l'abilitazione, Per essere riammesso deve aver preso parte ad una fase di formazione successiva, definita dalla Direzione Arbitrale Rafting;

- g) designa le Giurie delle gare che si disputano in Italia;
- h) segnala al Consiglio federale i nominativi degli Ufficiali di gara abilitati per le gare all'estero;
- i) può presenziare alle gare per osservare i servizi arbitrali e lo svolgimento delle competizioni;
- j) colloca gli Ufficiali di gara in posizione di aspettativa;
- k) funge da organo disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti degli Ufficiali di gara;
- l) ratifica i provvedimenti adottati in caso di estrema urgenza dal Presidente;
- m) può delegare l'esercizio di funzioni non esclusive al Presidente del Collegio;
- n) vigila sull'osservanza del presente Regolamento;
- o) elegge tra i Consiglieri, per proposta del Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario del Collegio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo. Il Segretario firma gli atti ordinari, cura l'archiviazione degli atti del Collegio e svolge i compiti attribuitigli dalla Direzione Arbitrale Rafting.

Art. 13 - Decadenza

1. La Direzione Arbitrale Rafting decade:
 - a) Per cessazione dalla carica del Presidente del Collegio, per qualsiasi motivo;
 - b) Per dimissioni, anche non contemporanee, di due Consiglieri nell'arco del quadriennio.
2. In caso di decadenza della Direzione Arbitrale Rafting per qualsiasi motivo, dovrà essere indetta entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche, che dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni successivi.
3. L'ordinaria amministrazione del Collegio fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria Elettiva spetterà:
 - a) al Presidente, nel caso di dimissioni non contemporanee di due Consiglieri nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade la Direzione Arbitrale Rafting, ma non il Presidente;
 - b) al Vicepresidente nel caso d'impedimento definitivo del Presidente o in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo;
 - c) all'intera Direzione Arbitrale Rafting, unitamente al Presidente, nel caso di dimissioni del Presidente;
 - d) al Presidente decaduto in caso di contemporanee dimissioni dei Consiglieri, nell'arco del quadriennio, poiché in questo caso decade l'intera Direzione Arbitrale Rafting.
4. Decade inoltre il componente della Direzione Arbitrale Rafting che, salvo casi di forza maggiore, sia assente a tre riunioni dell'organo, anche se non consecutive, nel corso del quadriennio.

Art. 14 - Integrazione

1. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la Direzione Arbitrale Rafting provvederà ad integrarsi effettuando la sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione è il più votato dei non eletti.

2. In caso di parità, viene nominato il candidato che ha la maggiore anzianità nella qualifica della categoria di Giudice Arbitro effettivo, e in via subordinata di età.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, l'integrazione non fosse possibile, si procederà all'elezione del Consigliere mancante nel corso dell'Assemblea Nazionale straordinaria elettiva convocata in occasione della prima Assemblea utile, dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

CAPO V – RESPONSABILI ZONALI O REGIONALI

Art. 15 – Funzioni e durata

1. Qualora nelle regioni o per zone geografiche siano presenti almeno cinque Ufficiali di gara, la Direzione Arbitrale Rafting nominerà un Responsabile regionale (R.R.) o Responsabile zonale (R.Z.).
2. Nelle Regioni in cui vi fossero meno di cinque Ufficiali di gara, oppure anche nelle zone geografiche individuate, gli stessi saranno accorpati a una regione o zona limitrofa.
3. L'incarico di Responsabile regionale o Responsabile zonale ha una durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico estivo ed è rinnovabile.
4. I Responsabili regionali o Zonali, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Rafting, coordinano l'attività arbitrale nella regione o nella zona di competenza, in particolare:
 - a) curano la formazione dell'Ufficiali di gara della categoria Giudici arbitri base;
 - b) designano le Giurie per eventuali gare a carattere regionale o zonale o promozionale;
 - c) predispongono, se c'è attività nella Regione o zona, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre alla Direzione Arbitrale Rafting;
 - d) curano l'aggiornamento dell'archivio arbitrale regionale o zonale;
 - e) svolgono ogni altro compito attribuitogli dalla Direzione Arbitrale Rafting o dal Presidente del Collegio.

CAPO VI - GLI UFFICIALI DI GARA - CATEGORIE

Art. 16 – Funzioni ed inquadramento

1. Gli Ufficiali di gara si distinguono nelle seguenti categorie:
 - Giudici Arbitri onorari (G.A.O.);
 - Giudici Arbitri effettivi (G.A.E.);
 - Giudici Arbitri Base (G.A.B.).
2. Gli Ufficiali di gara delle categorie Giudici Arbitri onorari e Giudici Arbitri effettivi, hanno la funzione di dirigere e arbitrare qualsiasi competizione a carattere nazionale, regionale o zonale, indette o approvate dalla Federazione Italiana Rafting, assicurandone il regolare svolgimento. I Giudici Arbitri Base sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sotto la direzione di un Giudice Arbitro onorario o effettivo.
3. Gli Ufficiali di gara appartenenti a tutte le categorie vengono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Arbitrale Rafting.

Art. 17 – Requisiti ed impedimenti

- ~~1. Sono requisiti indispensabili Per l'ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di gara si applicano i requisiti di eleggibilità e le ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 58 dello Statuto federale:~~
- ~~a) essere regolarmente tesserati;~~
 - ~~b) la maggiore età;~~
 - ~~c) il non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;~~
 - ~~d) il non avere riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;~~
 - ~~e) la perfetta conoscenza delle norme federali.~~
- ~~È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. È altresì ineleggibile chiunque si trovi nelle condizioni previste all'art. 58, comma 2, dello Statuto federale.~~

Art. 18 – Doveri

1. Nell'assolvimento delle loro funzioni gli Ufficiali di gara devono operare con lealtà, rettitudine e moralità, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio ispirando le loro azioni al miglior spirito di collaborazione con tutti i tesserati.
2. Devono osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni Federali con assoluto riserbo.
3. Gli Ufficiali di Gara non possono rilasciare dichiarazioni senza espressa autorizzazione della Direzione Arbitrale Rafting.
4. Salvo casi di forza maggiore, devono assolvere ogni incarico loro attribuito dai competenti organi del Collegio e partecipare alle riunioni arbitrali.
5. Possono partecipare a riunioni arbitrali sia indette dalla Federazione Italiana Rafting che da altre Federazioni, purché autorizzati.
6. Gli Ufficiali di gara devono partecipare alle riunioni tecniche di aggiornamento che saranno indette allo scopo dalla Direzione Italiana Rafting, nel corso di gare a cui vengono convocati. La non partecipazione a tali riunioni, sarà considerata come fattore negativo nei criteri che annualmente saranno indicati per addivenire alla composizione delle Giurie nonché per commissioni di studio, didattiche, tecniche o d'esame.
7. Gli Ufficiali di gara possono svolgere attività agonistica. Non potranno comunque gareggiare in competizioni che li vedano convocati quali Ufficiali di gara.

Art. 19 – Diritti

1. Gli Ufficiali di Gara godono dei seguenti diritti:
 - a) indennità di trasferta e rimborsi per le partecipazioni a gare, riunioni, corsi ed esami per i quali siano stati regolarmente convocati in conformità con le disposizioni federali;
 - b) assicurazione contro gli infortuni per fatti occorsi durante lo svolgimento del loro incarico e assistenza legale della Federazione Italiana Rafting;
 - c) libero ingresso nelle manifestazioni federali, su presentazione della tessera federale;
 - d) ogni altro beneficio concesso dalla Federazione Italiana Rafting.

Art. 20 – Giudici Arbitri Base

1. La Direzione Arbitrale Rafting, in armonia con il programma d'attività del Collegio degli Ufficiali di Gara, approvato dal Consiglio Federale, promuove periodicamente la realizzazione di corsi per la categoria "Giudici arbitri base".
2. Possono presentare la domanda di ammissione ai corsi i candidati in possesso dei requisiti previsti.
3. La domanda di ammissione viene sottoposta al vaglio insindacabile della Direzione Arbitrale Rafting, che la accoglie o la rigetta con atto motivato.
4. I candidati ammessi che abbiano regolarmente partecipato al corso formativo e che abbiano superato l'esame d'idoneità, sono nominati Giudici arbitri base.
5. L'esame per l'ottenimento della qualifica di arbitro base sarà eseguito dalla Direzione Arbitrale Rafting.
6. I Giudici Arbitri Base sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sotto la direzione di un Giudice Arbitro onorario o effettivo, e vengono destinati ad assolvere incarichi arbitrali nazionali, regionali o zonal, in graduale responsabilità, perfezionando la loro preparazione, **svolgendo le seguenti mansioni nonché compiti ausiliari: (a titolo esemplificativo, c.d. "gate video recording", tenuta dei risultati e delle penalità, chiamata dell'ordine di partenza, supporto ed affiancamento dei Giudici Arbitri Effettivi).**
7. Al termine del periodo di preparazione gli appartenenti alla categoria dei Giudici arbitri base vengono invitati dalla Direzione Arbitrale Rafting, a sostenere l'esame di abilitazione superiore, il cui superamento determina la nomina nella categoria dei Giudici arbitri effettivi. L'esame può essere ripetuto.

Art. 21 -Giudici Arbitri Effettivi (G.A.E.)

1. Gli Ufficiali di gara appartenenti alla categoria Giudici arbitri effettivi sono abilitati alla direzione e all'arbitraggio di qualsiasi competizione a carattere nazionale regionale e zonale.
2. Partecipano attivamente all'attività tecnico/organizzativa e possono essere designati come membri di commissioni d'esame e didattiche.

Art. 22 - Giudici Arbitri Onorari (G.A.O.)

1. Gli Ufficiali di gara in attività, che si sono particolarmente distinti nell'attività del Collegio, dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche, su proposta della Direzione Arbitrale Rafting, potranno essere nominati dal Consiglio federale e proclamati dall'Assemblea degli Ufficiali di gara, nella categoria dei Giudici arbitri onorari.
2. Gli Ufficiali di gara della categoria dei Giudici arbitri onorari potranno essere designati dalla Direzione Arbitrale Rafting:
 - a) per incarichi a carattere organizzativo quali:
 - 1) membro di commissione d'esame;
 - 2) supervisore alle gare sia nazionali, regionali o zonal;
 - 3) membro di gruppi di lavoro;
 - b) per incarichi a carattere tecnico quali:
 - 1) relatore in riunioni didattiche e tecniche;
 - 2) preparatore degli Ufficiali di gara della categoria Giudici arbitri base;
 - 3) ogni incarico che la Direzione Arbitrale Rafting ritenga di affidare;
 - 4) partecipazione ad attività arbitrale a carattere agonistico.

Art. 23 - ATTIVITÀ ARBITRALE

1. L'attività arbitrale agonistica federale si esplica nelle competizioni internazionali, nazionali regionali e zonali svolgendo gli incarichi arbitrali direttivi o di ausiliario dell'Ufficiale di gara che dirige la Giuria.
2. Ogni Ufficiale di gara deve tempestivamente segnalare alla Direzione Arbitrale Rafting l'eventuale motivata indisponibilità ad assolvere incarichi arbitrali in determinati giorni o periodi, presentando alla stessa la dichiarazione di disponibilità, seguendo le indicazioni comunicate ogni inizio stagione.
3. Gli Ufficiali di gara devono presentarsi puntualmente all'ora nel luogo previsto dalla lettera di convocazione.
4. Durante lo svolgimento della competizione dipendono esclusivamente dall'Ufficiale di gara che dirige la Giuria (Giudice Arbitro Dirigente), senza il cui assenso non possono assentarsi dalla propria postazione e dal campo di gara prima del termine delle gare e dell'espletamento delle relative attività.
5. Gli Ufficiali di gara che abbiano diretto una gara devono redigere il rapporto arbitrale, in forma chiara ed esauriente, riportando in modo oggettivo e con precisione i dati richiesti, in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Rafting.
6. L'eventuale indisponibilità ad arbitrare una gara dev'essere tempestivamente comunicata e motivata in conformità con le disposizioni emanate dalla Direzione Arbitrale Rafting.
7. Durante lo svolgimento delle funzioni arbitrali gli Ufficiali di gara devono indossare obbligatoriamente la divisa arbitrale prevista dalla Direzione Arbitrale Rafting e assegnata in dotazione.

Art. 24 - Attività arbitrale internazionale

1. I Giudici arbitri effettivi ed onorari possono presentare alla Direzione Arbitrale Rafting domanda di ammissione all'esame di abilitazione internazionale.
2. Il candidato non potrà ripresentare la domanda prima che sia trascorso un anno agonistico dall'eventuale mancato superamento, o dalla mancata partecipazione al corso internazionale.
3. Gli Ufficiali di gara appartenenti alla categoria Giudici Arbitri effettivi con l'abilitazione internazionale, oltre ad essere designati dalla Direzione Arbitrale Rafting per la direzione e l'arbitraggio delle competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Rafting nelle gare a carattere nazionale, sono segnalati dal Consiglio federale alla W.R.F. per l'attività internazionale in Italia ed all'estero, su proposta della Direzione Arbitrale Rafting.
4. La Direzione Arbitrale Rafting collaborerà con la W.R.F. per designare ulteriori Giudici Arbitri effettivi per tali manifestazioni.

Art. 25 - Esonero

1. Non è previsto alcun esonero dall'attività arbitrale nazionale durante il loro mandato per le cariche elettive della Direzione Arbitrale Rafting (Presidente e Consiglieri), salvo che la Direzione Arbitrale Rafting autorizzi diversamente in casi particolarmente specifici.
2. Il Presidente ed i Consiglieri della Direzione Arbitrale Rafting, durante il loro mandato, possono svolgere attività agonistica a livello nazionale, regionale o zonale, con esclusione per le gare nelle quali sono designati come Giudici arbitri.

Art. 26 - Incompatibilità

1. L'attività di Ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Al termine del loro mandato elettivo, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di gara.

Art. 27 – Aspettativa

1. Sono collocati in aspettativa dalla Direzione Arbitrale Rafting i Giudici Arbitri che:
 - a) ne presentino domanda per particolari motivi;
 - b) ricoprono qualsiasi carica federale elettiva.
2. In ogni quadriennio l'aspettativa può avere una durata massima di un anno solare, non frazionabile, può essere prorogata per un ulteriore anno solare e non comporta maturazione di anzianità. I Giudici arbitri che ricoprono qualsiasi altra carica federale elettiva per i quali ha la durata prevista dalla carica rivestita, maturano una anzianità pari alla durata prevista dalla carica elettiva.
3. Al termine dei periodi di aspettativa la riammissione avviene dopo aver partecipato ad una fase di aggiornamento organizzata dalla Direzione Arbitrale Rafting.
4. Qualora non venga ripresa l'attività, per scelta dell'interessato, si avrà la decadenza.
5. Gli Ufficiali di gara collocati in aspettativa possono assistere alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 – Decadenza

1. Gli Ufficiali di gara decadono:
 - a) per dimissioni a far data dalla presa d'atto da parte della Direzione Arbitrale Rafting;
 - b) per carenza dei requisiti o per presenza dei motivi d'impedimento previsti dal precedente art. 17, riscontrate dalla Direzione Arbitrale Rafting;
 - c) per indisponibilità a riprendere l'attività arbitrale, comunicata alla Direzione Arbitrale Rafting, al termine del periodo massimo consentito per aspettativa;
 - d) per assenza ingiustificata a due gare nello stesso anno solare;
 - e) per indisponibilità a partecipare all'attività formativa di reinserimento nelle discipline quando queste rappresentino il totale delle abilitazioni.

Art. 29 – Reinserimento nel Collegio

1. Gli Ufficiali di Gara della categoria Giudici Arbitri Effettivi decaduti non per fatti disciplinari, che fanno domanda di reinserimento nel Collegio dopo un esame integrativo, analogo a quello per il conseguimento dell'abilitazione di categoria, potranno, in caso di risultato positivo, essere reinseriti nella categoria Giudici Arbitri effettivi con la seguente anzianità: primo anno nella categoria dei Giudici Arbitri.
2. Gli anni di decadenza non vengono conteggiati ai fini dell'anzianità. La riammissione è subordinata all'accettazione della Direzione Arbitrale Rafting e alla ratifica del Consiglio Federale.

CAPO VII – DISCIPLINA

Art. 30 – Disciplina

1. La Direzione Arbitrale Rafting, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia per tutte le controversie rientranti nella loro specifica cognizione, in caso di comportamenti non ritenuti conformi ai principi dettati dal presente Regolamento, può contestare in particolare le seguenti infrazioni:

- a) aver mantenuto, nell'assolvimento del proprio ruolo, un comportamento non consono ai principi di lealtà, rettitudine, moralità, imparzialità, terzietà, di rispetto delle norme e delle procedure previste dai Regolamenti e dai Codici di gara;
- b) aver mantenuto, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, nei confronti di Ufficiali di gara, atleti, dirigenti federali e di società un comportamento non improntato ad adeguato spirito di collaborazione e alla risoluzione di conflitti e controversie;
- c) assenza ad una gara a cui era stato convocato, senza aver attivato, nei tempi previsti, le comunicazioni e giustificazioni previste dalla normativa annualmente emanata dalla Direzione Arbitrale Rafting;
- d) aver raggiunto, senza motivata giustificazione, il campo di gara in ritardo o averlo abbandonato prima del termine delle gare senza autorizzazione dell'Ufficiale di Gara che dirige la Giuria;
- e) aver partecipato, senza le previste autorizzazioni, a riunioni e/o competizioni non indette o autorizzate dalla Federazione Italiana Rafting;
- f) mancata compilazione del rapporto arbitrale in forma chiara ed esauriente ed in conformità ai modi e tempi stabiliti dalla Direzione Arbitrale Rafting;
- g) mancato invio, entro i termini stabiliti, della dichiarazione di disponibilità ad arbitrare compilata correttamente sulla base delle istruzioni ricevute;
- h) non aver indossato la divisa arbitrale secondo le istruzioni ricevute dalla Direzione Arbitrale Rafting e dall'Ufficiale di gara incaricato di dirigere la Giuria in una specifica manifestazione.
- i) mancato rispetto, nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attribuzioni, del più assoluto riserbo e rilascio di pubbliche dichiarazioni senza autorizzazione della Direzione Arbitrale Rafting, tramite:
 - 1) il "richiamo" - biasimo formulato per iscritto;
 - 2) la "sospensione" dall'attività federale quale Ufficiale di gara per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali

1. Modifiche al presente Regolamento dovranno essere proposte dalla Direzione Arbitrale Rafting e approvate dal Consiglio federale e dalla Giunta del C.O.N.I. per la loro entrata in vigore.
2. Al presente Regolamento potranno essere apportate variazioni che si rendano necessarie con la revisione, da parte della Federazione Italiana Rafting, dello Statuto Federale e del Regolamento Organico, nelle parti che interessano il Collegio degli Ufficiali di Gara.